

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Disapplicazione disciplina CFC e nozione di mercato di insediamento

di Marco Bargagli

Per effetto delle **novità** introdotte dal decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese (D.Lgs. 147/2015), in vigore dal 7 ottobre 2015, il contribuente che **intende rendere operative** le **due esimenti** che consentono la **disapplicazione della tassazione per trasparenza CFC**, non ha più l'obbligo di **presentare apposita istanza di interpello**.

Già in passato l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 32/E/2010](#), aveva aperto alla possibilità di valutare le citate esimenti **anche in fase di accertamento** sebbene, prima del decreto internazionalizzazione, l'interpello avesse **carattere "preventivo" e "obbligatorio"**.

Infatti, come precisato nel citato documento di prassi, il **comportamento omissivo** dei contribuenti che non hanno presentato l'istanza, ove obbligatoria, incide sulla **graduazione delle sanzioni** ordinariamente applicabili qualora, **in fase di accertamento**, l'amministrazione rilevi, **sulla base della documentazione** in possesso del contribuente e del **contraddittorio** con quest'ultimo, l'insussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione della disciplina oggetto dell'interpello obbligatorio.

In buona sostanza, l'analisi condotta dai verificatori non doveva limitarsi alla mera constatazione del **mancato rispetto di parametri quantitativi** o di **condizioni formali** posti dal legislatore, ma verificare se gli **elementi sostanziali** addotti dal contribuente fossero idonei a dimostrare **l'effettiva sussistenza delle circostanze esimenti** previste dalle norme di riferimento in *subiecta materia*.

In assenza di tale dimostrazione – considerata la gravità del comportamento del contribuente che, **omettendo la proposizione dell'interpello obbligatorio**, aveva sottratto al vaglio preventivo dell'Amministrazione fattispecie che il legislatore tributario ritiene meritevoli di particolare tutela – gli Uffici finanziari avrebbero applicato le **sanzioni nella misura massima** prevista dalla Legge.

Passando ora a **esaminare le esimenti**, ai sensi dell'[articolo 167, comma 5, lettere a\) e b\) del Tuir](#), il regime CFC **non si applica** se il soggetto residente in Italia **dimostra, alternativamente**, che:

- la società non residente svolge **un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;

- dalle partecipazioni **non consegue l'effetto** di localizzare i redditi in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**.

Con riferimento alla prima delle due condizioni, (ex [articolo 167, comma 5, lettera a\) del Tuir](#)), la [circolare 51/E/2010](#) ha fornito **interessanti chiarimenti** circa la nozione **di mercato o territorio di insediamento**.

In particolare, nel rispetto delle **finalità antielusive** della *CFC legislation*, per la dimostrazione della prima esimente il socio residente nel territorio dello Stato deve provare il **radicamento della propria partecipata** nel **Paese o territorio estero di insediamento**, oltre ovviamente alla disponibilità in loco da parte della stessa di una **struttura organizzativa** idonea allo svolgimento dell'attività commerciale dichiarata, dotata peraltro di autonomia gestionale.

Quindi, come opportunamente rilevato dall'Agenzia delle Entrate, allo scopo di escludere **l'artificiosità della struttura estera**, il **radicamento** diventa un **elemento rilevante** per provare che la *CFC* svolge **nel territorio in cui è localizzata** un'effettiva attività industriale o commerciale.

In particolare, per **radicamento** nel “**mercato dello Stato o territorio di insediamento**” si intende il legame economico e sociale della CFC con il Paese estero ossia, come rilevabile nella [Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 settembre 2006, C-196/04](#), punto 53, (nota come **Cadbury Schweppes**), l'intenzione della controllata di partecipare, in maniera **stabile e continuativa**, alla **vita economica** di uno Stato **diverso dal proprio** e di trarne vantaggio.

In concreto, il riferimento al “*mercato*” è **normalmente da intendersi** come **collegamento** al **mercato di sbocco** ossia al **mercato di approvvigionamento**.

Di conseguenza, la circostanza che la CFC non si rivolge al mercato locale né in fase di approvvigionamento, né in fase di distribuzione, costituisce un importante indizio del **mancato esercizio** da parte della stessa di un'**effettiva attività commerciale nel territorio di insediamento**.

Tuttavia, in sede di verifica fiscale, potranno essere **valorizzati** anche **altri elementi** di effettività sostanziale eventualmente **prodotti dal contribuente a supporto** della rilevanza delle **esimenti richieste dalla normativa in rassegna** (es. la mancanza di intenti elusivi relativi alla struttura estera e/o l'effettività dell'insediamento imprenditoriale).

Infine, conclude la [circolare 51/E/2010](#), il “**mercato dello Stato o territorio di insediamento**” **non coincide necessariamente** con i **confini geografici del Paese o territorio** in cui la partecipata ha sede.

In determinate fattispecie, infatti, la valutazione del “*mercato*” rilevante della CFC va necessariamente **estesa all'area geografica circostante**, legata allo Stato di insediamento da

particolari nessi economici, politici, geografici o strategici (cd. area di influenza della CFC).

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)